

Abruzzo. D'Amico: gli edifici pubblici nei comuni fuori cratere

INTERPELLANZA N. 108

Al Sig. Presidente

del Consiglio regionale d'Abruzzo

Avv. Nazario Pagano

SEDE

Oggetto: edifici pubblici nei comuni fuori cratere

Premesso che la Protezione Civile Nazionale nel definire il "cratere" entro il quale includere i Comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ha adottato un criterio tecnico il cui dato di riferimento è stato quello relativo alla "intensità sismica MSC" superiore o uguale a sei;

rilevato che molti dei Comuni esclusi dal "cratere", hanno comunque registrato danni diffusi ad edifici pubblici e privati ricadenti nel proprio territorio ed hanno manifestato la necessità di intervenire sul patrimonio pubblico

visto che in una nota prot.00023/Ag indirizzata al Sindaco del Comune di Cerchio il Presidente Chiodi riferisce che "in merito alla concessione di eventuali contributi per gli edifici pubblici danneggiati dal sisma la normativa attuale non consente di intervenire nei comuni fuori cratere per i danni dei predetti edifici, mentre, il nesso di causalità consente di intervenire con provvidenze di natura pubblica sugli edifici privati"

considerato che gli interventi necessari per rendere sicuri ed agibili gli edifici pubblici dei Comuni fuori dal cratere risulterebbero in tal modo interamente a carico dei Comuni che sono, tra l'altro, nella assoluta impossibilità a procedere sostanzialmente ad anticipazioni, in assenza di impegni formali di concessione di contributi pubblici specifici;

Interpella il Presidente della Giunta regionale

per conoscere quali strumenti, nella sua funzione di Commissario per la ricostruzione, intende attivare affinché possa a breve essere definita la procedura che consenta ai Comuni fuori dal "cratere", colpiti dal sisma non solo nel tessuto edilizio privato, di intervenire per riattivare gli edifici pubblici, soprattutto quelli importanti per la loro funzione di servizio ai cittadini, con risorse di natura pubblica in considerazione della impossibilità per i Comuni stessi di intervenire solo con risorse proprie.

Giovanni D'Amico



Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
Segreteria del Commissario Delegato per la Ricostruzione

Oggetto: Risposta Interpellanza n. 108 a firma del Consigliere Giovanni D'Amico – Edifici nei comuni fuori cratere.

In esito all'interpellanza di cui all'oggetto, si riferisce quanto segue.

Con il Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito in L. n. 77 del 24 giugno 2009 il Governo Italiano ha inteso attribuire ex art. 4, comma secondo, al Presidente della Regione Abruzzo la qualità di Commissario delegato alla realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, lettera b) del medesimo decreto, vale a dire il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.

Successivamente, in data 30 dicembre 2009, con l'emanazione del D.L. n. 195, convertito in L. n. 26 del 26 febbraio 2010, il medesimo Presidente, come sopra riferito Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 39/09, ha assunto altresì le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza.

In particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), D.L. 39/09 dispone, di concerto con le delibere CIPE n. 79/09 e 82/09, le modalità di attuazione del piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici che il Commissario delegato deve seguire, avvalendosi del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.

Nello specifico le delibere CIPE n. 79/09 e 82/09 prevedono l'assegnazione a favore del Commissario Delegato, rispettivamente, dell'importo di 40 milioni di euro, per garantire la parziale ricostruzione delle strutture didattiche e amministrative dell'Università di L'Aquila, e dell'importo di 200,85 milioni di euro, per garantire la ricostruzione di 27 edifici pubblici della città e della provincia di L'Aquila danneggiati dagli eventi sismici, stabilendo, altresì, che il relativo onere finanziario venga posto a carico del Fondo infrastrutture, a valere sulle residue disponibilità dello stanziamento di 408,5 milioni di euro previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 39/09, convertito con modificazioni dalla L. 77/09.

Inoltre, ai sensi del quarto comma dell'art. 4, il CIPE, al fine di sostenere gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma, con delibera n. 47/09, assegna alla regione Abruzzo risorse pari a 226.421.450 poste a carico del Fondo infrastrutture previsto dall'art. 18, lettera b), del D.L. n. 185/2008.

Infine, il sesto comma dell'art. 4 attribuisce alla regione Abruzzo priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio relativamente agli interventi in materia di edilizia sanitaria, con l'obiettivo di riorganizzare le strutture sanitarie regionali riducendone il rischio sismico.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto 39/09 l'ambito oggettivo e soggettivo, cui si applica tutta la normativa emanata per fronteggiare l'emergenza sisma, coincide esclusivamente con il territorio dei comuni interessati dai catastrofici eventi del 6 aprile 2009 ed identificati tassativamente con il decreto 16 aprile 2009 del Commissario delegato Dr. G. Bertolaso, integrato con decreto n. 11 del 17 luglio 2009.

Tuttavia, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 ed ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 39/09 gli interventi, finanziati con provvidenza di natura pubblica, di ricostruzione e riparazione di abitazioni e di immobili ad uso non abitativo appartenenti a soggetti privati, relativamente a beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni del "cratere sismico", sono ammissibili, purché vi sia un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico comprovato da apposita perizia giurata.

Pertanto, in virtù di quanto statuito dal D.L. 39/09, mancando una apposita disposizione di legge, non è possibile applicare il criterio del nesso di causalità anche agli immobili pubblici di cui all'art. 4 così come previsto per gli immobili privati di cui all'art. 3.

A ciò fanno eccezione esclusivamente gli immobili scolastici in quanto il D.L. 39/09 prevede che gli interventi su di essi possano essere effettuati nel territorio di tutta la Regione: medesima disposizione è ripresa nella citata delibera CIPE 47/2009.

Tanto premesso, alla luce della vigente normativa e considerata l'importanza della questione di cui trattasi, il Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo ha disposto, già da tempo, l'attivazione di tutte quelle necessarie ed utili iniziative volte all'ottenimento di una adeguata normativa che permetta di superare, nel più breve tempo possibile, l'emergenza che si è venuta a creare.